Assicurazione Incendio

CHUBB

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza Property All Risks – Assicurazione Incendio All Risks Danni Diretti e Indiretti

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza destinata alle aziende a copertura dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati e dei danni indiretti ad essi conseguenti derivanti dall'interruzione ed intralcio all'attività dell'Assicurato.

Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati che si trovino nelle ubicazioni assicurate, in conseguenza di un qualunque evento improvviso e accidentale non escluso ai sensi di polizza
- ✓ I danni indiretti subiti dall'Assicurato, intesi come la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e all'aumento dei costi di esercizio, in conseguenza di interruzione o intralcio all'attività svolta dall'Assicurato in seguito a danni materiali e diretti che abbiano colpito i beni assicurati
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da eventi atmosferici, entro il sottolimite concordato con l'Assicuratore
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da tumulti popolari, scioperi, atti vandalici, entro il sottolimite concordato con l'Assicuratore
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da terrorismo, entro il sottolimite concordato con l'Assicuratore
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da sovraccarico neve, entro il sottolimite concordato con l'Assicuratore

I danni materiali e diretti derivanti da terremoto, entro il sottolimite concordato con l'Assicuratore (garanzia facoltativa)

I danni materiali e diretti derivanti da inondazione, alluvione, allagamento, entro il sottolimite concordato con l'Assicuratore (garanzia facoltativa)

I guasti accidentali meccanici, propri di macchinari e attrezzature, anche se di proprietà di Terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati (garanzia facoltativa)

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza, indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da atti dolosi del Contraente o dell'Assicurato
- ✗ Danni diretti derivanti da trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori dell'ubicazione assicurata
- ✗ Danni diretti derivanti da vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto
- ✗ Danni diretti subiti da merci in refrigerazione
- ✗ Danni diretti subiti da tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi manufatti
- ✗ Danni indiretti derivanti da scioperi, serrate e provvedimenti imposti da pubbliche autorità
- ✗ Danni indiretti derivanti da difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei beni distrutti imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o ad altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra
- ✗ Danni indiretti derivanti da furto, rapina ed estorsione

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

- ! È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti di indennizzo

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Dove vale la copertura?

✓ Italia

Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni sinistro entro 3 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, fornendo la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Inoltre, trasmettere all'Assicuratore nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro
- In caso di sinistro derivante da incendio o atto doloso, presentare entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, inviandone copia all'Assicuratore
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dall'Assicuratore o dal Perito da esso incaricato
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche
- In caso di sinistro Incendio/Danni Indiretti, fornire a proprie spese all'Assicuratore entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che l'Assicuratore potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.

Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

versione Property All Risks - aggiornato a gennaio 2024

Assicurazione Incendio

CHUBB

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza Property All Risks – Assicurazione Incendio All Risks Danni Diretti e Indiretti

DIP Aggiuntivo realizzato in data: gennaio 2024. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2022 è pari a € 2.850.217.347 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.954.040.685. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 177%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.586.570.350 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.805.573.061. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 713.956.658. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Spese pubblicitarie a seguito di un sinistro indennizzabile che abbia comportato un fermo di attività, anche parziale, di almeno 5 giorni lavorativi consecutivi
- ✓ Danni materiali e diretti a piante arboree vive e attaccate al terreno causati da eventi atmosferici
- ✓ Spese per servizio di guardiania e vigilanza effettuato nelle 72 ore successive a un sinistro indennizzabile
- ✓ Spese per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato
- ✓ Danni materiali e diretti da acqua condotta
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da ricerca del guasto
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da fenomeno elettrico
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da movimentazione interna
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da crollo e collasso strutturale
- ✓ Danni materiali e diretti subiti da merci in refrigerazione
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da gelo
- ✓ Danni materiali e diretti da colaggio acqua da impianti automatici di estinzione

- ✓ Perdita pigioni
- ✓ Danni materiali e diretti di dispersione del liquido contenuto in serbatoi
- ✓ Fabbricati aperti ai lati
- ✓ Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
- ✓ Effetti personali dei dipendenti
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da riparazione o ricostruzione di modelli e/o stampi
- ✓ Maggiori spese a seguito di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività dell'Assicurato, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività
- ✓ Danni a cristalli
- ✓ Oneri di ricostruzione
- ✓ Danni materiali e diretti ad enti all'aperto
- ✓ Ricorso terzi
- ✓ Opere di miglioria per la ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente
- ✓ Spese di demolizione, sgombero e trasporto (sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile), comprese quelle in relazione ai residui rientranti nella categoria di rifiuti tossici e pericolosi (compresi quelli radioattivi), per i quali la normativa ambientale vigente e applicabile prevede specifici obblighi di demolizione, sgombero, trattamento e/o trasposto
- ✓ Spese di rimozione e ricollocamento di oggetti mobili
- ✓ Danni materiali e diretti subiti da amianto e prodotti o materiali contenenti amianto se fisicamente incorporati nel fabbricato assicurato, compresi i costi necessari per rimuovere o bonificare l'amianto e i prodotti o materiali contenenti amianto che siano stati danneggiati, purché tale danno verificatosi durante il periodo assicurativo sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno dei seguenti eventi: incendio, fulmine, esplosione, tempesta, grandine, fumo, caduta di aeromobili o urto con veicoli, sommosse o tumulti popolari, atti vandalici. Si precisa che l'indennizzo viene prestato esclusivamente per la parte di amianto che subisce il danno materiale e diretto
- ✓ Spese di ammortamento e di valuta
- ✓ Anticipo indennizzo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, entro il limite di indennizzo di € 1.000.000 (Danni Diretti e Danni Indiretti)
- ✓ Onorari periti, architetti, ingegneri, consulenti, auditors e società di revisione (Danni Diretti e Danni Indiretti)
- ✓ Danni indiretti estesi a riserve di magazzino
- ✓ Danni indiretti in caso di sinistro (incendio, scoppio ed esplosione non causata da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate) agli stabilimenti dei fornitori o clienti dell'Assicurato
- ✓ Danni indiretti derivanti dal deprezzamento merci indenni
- ✓ Danni indiretti da impossibilità parziale o totale di accedere al sito assicurato per un periodo di tempo da concordare con l'Impresa, se il sinistro deriva da incendio, esplosione, scoppio o caduta aeromobili
- ✓ Danni indiretti da interruzione di pubblico servizio entro 1 km dallo stabilimento dell'Assicurato
- ✓ Danni indiretti estesi a prolungamento del periodo di inattività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale
- ✓ Danni indiretti estesi a interruzione per ordine di Autorità civili

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi specificamente indicati nella proposta formulata, qualora siano diversi da quelli sopra indicati.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Guasti alle Macchine (Incendio Danni Diretti)	Estensione ai guasti accidentali meccanici, propri di macchinari e attrezzature, anche se di proprietà di Terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.
Terremoto (Incendio Danni Diretti)	Estensione ai materiali e diretti derivanti da terremoto, entro un sottolimite concordato.
Inondazioni/ Alluvioni (Incendio Danni Diretti)	Estensione ai danni materiali e diretti derivanti da inondazione, alluvione, allagamento, entro un sottolimite concordato.

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	In relazione alla copertura Danni Diretti sono inoltre esclusi: ✗ i danni verificatisi in occasione di: - atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere - qualsiasi provvedimento di governo o di un'Autorità, anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione - esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche - mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, subsidenza, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, tsunami - epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da malattie trasmissibili - un Danno Cyber, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso ✗ causati da o dovuti a: - dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori - siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso, deterioramento, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati - infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi - perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate - contaminazione (ad eccezione dei danni provocati da evento non altrimenti escluso, quando quest'ultimo abbia colpito e danneggiato le cose assicurate, e delle risultanti spese di decontaminazione); inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa - messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate - guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista - lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito le cose assicurate - assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito le cose assicurate - materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione - interruzione di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le merci in lavorazione - eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate - mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito le cose assicurate - malattie trasmissibili o timore o minaccia (reale o percepita) di malattie trasmissibili. Sono esclusi anche i costi per operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione, smaltimento, monitoraggio o test in relazione a malattie trasmissibili o a beni assicurati colpiti o che potrebbero essere colpiti da una malattia trasmissibile - multe, sanzioni - amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto, comprese attività di bonifica, di demolizione o maggiori costi di ricostruzione, errori nella progettazione, fabbricazione o installazione di amianto - perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualunque dato ✗ terreni, boschi, alberi, arbusti, prati, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere, suolo, i costi di condizionamento o modifica del suolo, acqua (eccetto l'acqua immagazzinata in serbatoi, tubi di distribuzione o altre apparecchiature di processo), scavi ✗ aeromobili, velivoli spaziali, satelliti, natanti in genere, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all'art.354 del D. lgs. 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica

- mezzi di trasporto su rotaie
- lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, pozzi, caverne e quanto in essi contenuto, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere, strade, marciapiedi o altre superfici pavimentate
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, pellicce, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi, qualora abbiano valore unitario maggiore di € 10.000 (con un massimo complessivo di € 50.000 per uno o più sinistri per anno)
- cose aventi valore artistico od affettivo
- cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze
- sistemi operativi, programmi e software in genere
- linee aeree di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti
- fabbricati interamente inoccupati
- beni all'aperto non fissi per loro natura e destinazione
- amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto

In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da eventi atmosferici sono inoltre esclusi:

- le merci all'aperto
- i fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture
- i macchinari e gli impianti all'aperto non fissi per destinazione
- capannoni pressostatici e simili
- baracche in legno e plastica e quanto in essi contenuto.

In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, sono inoltre esclusi i danni causati da:

- interruzione dei processi lavorazione
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia
- alterazione o omissione di controlli o manovre
- danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi.

In relazione alla copertura Danni Diretti dovuto a fatto di terrorismo sono inoltre esclusi:

- la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi
- i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'Assicurato
- i danni da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità
- i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi
- danni cagionati alle cose di Terzi
- danni da contaminazione.

In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da inondazioni o alluvioni, sono inoltre esclusi i danni:

- ad enti mobili all'aperto
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi i danni:

- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate

- verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza
- ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate
- meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
  - controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concordo di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature
- derivanti da errata progettazione.

In relazione alla copertura Danni Diretti, garanzia Ricorso Terzi, sono esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- subiti da:
  - il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, qualsiasi altro parente e/o affine se con loro conviventi
  - quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
  - le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime.

Ci sono limiti di copertura?

- L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o Risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti specifici per ogni garanzia, indicati nella proposta formulata dall'Impresa
- Assicurazione parziale: in caso di sinistro, se le somme assicurate alle partite indicate in polizza, aumentate del 20%, saranno inferiori all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo o delle retribuzioni al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i 12 mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione
- In relazione alla copertura Danni Indiretti, l'assicurazione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione

Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Denuncia di sinistro:

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Cosa fare in caso di sinistro?	- L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art.2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza prevede che, dopo aver verificato l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuto la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	La polizza non prevede casi di rimborso del premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie su decisione del Contraente.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi, a parte il diritto di recesso indicato nel DIP Danni, in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.

A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche.

Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPXt (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Property All Risks
Contratto di Assicurazione Incendio All Risks Danni Diretti e Indiretti

Ed. 06/2022

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini sotto indicati riportati nella seguente Polizza in grassetto, al singolare o al plurale, assumono nelle Sezioni in cui vengono richiamati il significato seguente:

Apparecchiature Elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali (purché a corrente debole), personal computers.

Arredamento: mobilio, cancelleria, stampati, arredi, scaffalature, banchi, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio; indumenti, dischi, nastri ed altri supporti informatici, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Attività dell'Assicurato: l'insieme delle attività indicate nella Scheda di Polizza.

Atto Informatico: un atto criminale o doloso non autorizzato (o una serie di atti dolosi o criminali non autorizzati tra di essi connessi), indipendentemente dal tempo e luogo in cui avvengono, o la minaccia o l'inganno di tale atto (o serie di atti tra essi connessi), riguardante l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un **sistema informatico**.

Bradisismo: lento movimento locale della crosta terrestre, diretta dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi un singolo sinistro.

Contraente il soggetto che stipula il presente contratto di assicurazione.

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.

Cose Assicurate: **fabbricati**, **macchinari e attrezzature**, **arredamento**, **apparecchiature elettroniche**, **merci** e quanto altro se specificamente indicato in polizza con condizione particolare o appendice.

Costo Variabile della Produzione Venduta importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'**Assicurato**. A titolo esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi di energia, alla manutenzione, alla lavorazione di terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva. Si precisa che gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

Danno Cyber: qualunque perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualunque natura direttamente o indirettamente causata, derivante o risultante da o favorita da o connessa a un **atto informatico** o un **incidente informatico**, compresa anche qualunque azione o misura intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a un **atto informatico** o un **incidente informatico**.

Dati: qualunque informazione, fatto, concetto, codice o altra informazione di qualunque tipo registrata o trasmessa in una forma tale da consentirne l'uso, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione tramite un **sistema informatico**.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Eruzione Vulcanica: la fuoriuscita sulla superficie terrestre di magma ed altri materiali gassosi provenienti dal cratere principale di un vulcano o da suoi crateri secondari. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi un singolo sinistro.

Esplodenti: Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità:
- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad **esplosione**;
- per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di **macchinari**, **attrezzature**, **arredamento**.

Franamenti: movimenti di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'**Assicurato**, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale ("scoperto") sul danno indennizzabile.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incidente Informatico:
a) un errore o un'omissione (o una serie di errori od omissioni tra di essi connessi) riguardanti l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un **sistema informatico**; o
b) la parziale o totale indisponibilità di un **sistema informatico** o il mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento di un **sistema informatico** (o una serie di indisponibilità o mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento tra essi connessi).

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Inondazione/Alluvione: La fuoriuscita di acqua o di materiali da essa trasportati dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali. Il termine non comprende uno **tsunami** e un **maremoto**.

Intermediario: l'intermediario assicurativo al quale è affidata la gestione amministrativa del presente contratto di assicurazione.

Limite di Indennizzo: l'importo massimo che l'**Assicuratore** è tenuto ad indennizzare per ciascun **sinistro** o per uno o più **sinistri** che avvengano nello stesso **periodo assicurativo**.

Macchinari e Attrezzature:
- macchine, macchine d'ufficio, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino, di trasporto non iscritti al P.R.A. e di imballaggio;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- impianti idrici, termici, elettrici, impianti fissi e portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di segnalazione e comunicazione;
- serbatoi e sili non in cemento armato o muratura.

Malattia Trasmissibile:

- qualunque malessere, malanno, patologia o malattia causati o trasmessi direttamente o indirettamente da un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, e indipendentemente dal mezzo di trasmissione;
- qualunque virus, batterio, parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, che sia capace di causare malessere, malanno, patologia o malattia.

Maremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene ed il cui epicentro si trova sotto la superficie del mare. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi un singolo **sinistro**.
Il termine non comprende uno **tsunami**.

Margine di Contribuzione: la differenza tra i **ricavi di vendita** e il **costo variabile della produzione venduta**. Si precisa che gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, ad esclusione degli **esplodenti**.

Periodo Assicurativo: il periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza riportate nella Scheda di Polizza, nonché ogni successivo periodo di 12 mesi (o di durata superiore o inferiore se specificamente indicato nell'appendice di rinnovo) in caso di rinnovo del presente contratto di assicurazione.

Periodo di Indennizzo: Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del **sinistro**, che ha inizio al momento del **sinistro** e ha la durata massima indicata nella Scheda di Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del **sinistro**. Si precisa che gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

Polizza: il documento che prova il presente contratto di assicurazione.

Primo Rischio Assoluto: forma di copertura che non prevede, in caso di **sinistro**, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Ricavi di Vendita: Quanto pagato o pagabile all'**Assicurato** per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'**attività dell'Assicurato**, svolta in un **sito assicurato**, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA. Si precisa che gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a **esplosione**. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Si precisa che fatti dannosi tra essi connessi perché derivanti dalla stessa causa verranno considerati come sinistro unico.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Sistema Informatico: qualsiasi elaboratore elettronico hardware, software, sistema di comunicazione, firmware, dispositivo elettronico (inclusi anche smart phone, laptop, tablet e dispositivi indossabili), server, cloud o microcontroller compresi qualunque sistema simile o qualunque configurazione dei precedenti e compreso qualunque connesso dispositivo di input, output o archiviazione dati e qualunque attrezzatura di networking o di back up, di proprietà dell'**Assicurato** o di terzi o gestito dall'**Assicurato** o da terzi .

Sito Assicurato: una delle ubicazioni indicate nella tabella "Siti Assicurati, Somme Assicurate, Conteggio del Premio" riportata dopo la Scheda di Polizza.

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **fabbricato**, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma Assicurata: l'importo massimo indicato per ogni partita assicurata nella tabella "Siti Assicurati, Somme Assicurate, Conteggio del Premio" riportata dopo la Scheda di Polizza, fino alla concorrenza del quale l'**Assicuratore** indennizzerà un danno relativo alle Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" o II "Incendio All Risks Danni Indiretti". In relazione a tale ultima sezione, si precisa che il termine corrisponde al **margine di contribuzione** relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato dell'**Assicurato** (al netto dell'I.V.A.).

Subsidenza: lento e progressivo processo di abbassamento verticale del suolo causato da fattori geologici.

Terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il termine non comprende uno **tsunami**.

Terrorismo: un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e l'**Assicuratore** affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'**Assicurato**.

Tsunami: serie di onde che hanno origine da un terremoto, terremoto sottomarino, attività vulcanica, frane, impatti meteoritici nel mare o vicino ad esso. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi un singolo **sinistro**.

Valanghe/Slavine: masse nevose che si distaccano in modo improvviso dai pendii di un rilievo, precipitando verso valle ed accrescendosi di volume durante il percorso.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

SEZIONE I: INCENDIO ALL RISKS DANNI DIRETTI

La seguente Sezione è da intendersi operante solo se indicata come tale nella Scheda di Polizza.

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: COSA È ASSICURATO

L'**Assicuratore** si obbliga ad indennizzare durante il periodo di validità, alle condizioni tutte della presente Polizza e nei limiti della **somma assicurata** per ciascuna partita, i danni materiali e diretti alle **cose assicurate** anche di proprietà di Terzi, causati da un qualunque evento improvviso e accidentale non espressamente escluso, anche se determinati da colpa grave dell'**Assicurato**, a condizione che le **cose assicurate** si trovino esclusivamente nei **siti assicurati**.

ART. 2) ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Le seguenti garanzie vengono prestate nell'ambito della **somma assicurata**, fino alla concorrenza dell'eventuale specifico **limite di indennizzo** indicato qui di seguito o nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle esclusioni qui di seguito eventualmente indicate per ogni specifica garanzia, anche le esclusioni generali di cui all'art. 4) che segue.

Onorari Periti, Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di Revisione	In caso di **sinistro** indennizzabile a termine della presente Sezione, l'**Assicuratore** risarcisce le spese e/o gli onorari di competenza dei professionisti a lato indicati, che l'**Assicurato** avrà scelto e nominato conformemente al disposto della Polizza, nonché le spese e/o gli onorari degli Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di Revisione, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per le reintegrazioni delle perdite in caso di danno a **fabbricati**, **macchinari e attrezzature** e **merci** incluse le spese sostenute a questo titolo.
Spese Pubblicitarie	L'assicurazione comprende i costi straordinari sostenuti dall'**Assicurato** per spese pubblicitarie, comunicazione e marketing resesi effettivamente necessarie a seguito di un **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione che abbia comportato un fermo di attività, anche parziale, di almeno 5 giorni lavorativi consecutivi. Sono escluse tutte le spese: a) per pubblicità, marketing, divulgazione di notizie e/o manifestazioni e di meeting, seminari e simposi, campagne promozionali, che normalmente vengono sostenute dall'**Assicurato** anche se non chiaramente identificabili nel bilancio, ma contenute in altri documenti; b) non rientranti nelle normali attività, ma già preventivate antecedentemente alla data del **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione, mediante contratti scritti o accordi commerciali; c) indennizzabili a fronte di altre garanzie previste dalla presente Polizza; d) per lavoro straordinario di dipendenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** e comunque ogni spesa sostenuta in proprio; e) non dimostrabili, non concordate con l'**Assicuratore** in sede di analisi del **sinistro** liquidabile a termini della presente Sezione; f) sorgenti da danni non indennizzabili dalla presente Sezione, salvo che ciò non sia dovuto all'applicazione di **franchigie** o **scoperti**, sia che siano espresse in termini monetari o temporali. Per la presente estensione di garanzia l'**Assicuratore** non indennizzerà somma maggiore all'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, e comunque tali spese dovranno essere sostenute entro i 90 giorni successivi alla data di accadimento del fatto dannoso.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

La presente estensione di garanzia è prestata a **primo rischio assoluto**, senza applicazione di alcuna **franchigia**.

Piante Arboree

L'**Assicuratore** indennizzerà i danni materiali e diretti subiti dalle piante arboree vive ed attaccate al terreno, direttamente causati da eventi atmosferici (ai sensi di quanto indicato al punto 3 dell'art. 5) che segue).

L'**Assicuratore** non indennizzerà i danni:

a) parziali, quali rottura o perdita di rami;
b) a fiori o frutti pendenti o futuri;
c) ad alberi che al momento del **sinistro** risultassero affetti e/o contagiati da malattie di qualunque genere;
d) indiretti, quali temporaneo arresto o ritardo vegetativo e genericamente tutte quelle patologie temporanee e reversibili anche se favorite e/o verificatesi a seguito degli eventi sopra descritti.

La valutazione del danno subìto avverrà sulla base dell'età, della specie e delle condizioni della pianta arborea.

Per la presente estensione di garanzia l'**Assicuratore** non indennizzerà somma maggiore all'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, senza applicazione di alcuna **franchigia**.

La presente estensione di garanzie è prestata a **primo rischio assoluto**.

Spese di Guardiania e Vigilanza

L'**Assicuratore** indennizzerà le spese straordinarie necessariamente sostenute dall'**Assicurato** per l'attivazione di un servizio di guardiania o di vigilanza effettuato nelle 72 ore successive ad un **sinistro** indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Per la presente estensione di garanzia l'**Assicuratore** non indennizzerà somma maggiore all'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

La presente estensione di garanzie è prestata a **primo rischio assoluto**, senza applicazione di alcuna **franchigia**.

Rimpiazzo Combustibile

L'**Assicuratore** indennizzerà le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del **fabbricato**.

Per la presente estensione di garanzia l'**Assicuratore** non indennizzerà somma maggiore all'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, senza applicazione di alcuna **franchigia**.

La presente estensione di garanzia è prestata a **primo rischio assoluto**.

Acqua Condotta

L'**Assicuratore** indennizza i danni materiali e diretti causati alle **cose assicurate** da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti esistenti nei **fabbricati** assicurati o contenenti le cose medesime.

L'**Assicuratore** non indennizza:

a) i danni causati da umidità, stillicidio, infiltrazioni, traboccamento o rigurgito di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) le spese sostenute per la ricerca del guasto della rottura e per la sua riparazione.

Ricerca Guasto

In caso di danno, indennizzabile in base alla presente Sezione, arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento posti al servizio del **fabbricato**, l'**Assicuratore** indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del **fabbricato**.

Danni a Cristalli

L'**Assicuratore** assicura le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro (escluse quindi le cornici), collocate ed installate nel luogo indicato nella presente Polizza, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, purché alla data di entrata in vigore della presente Polizza (o, se successiva, della presente Sezione) esse siano integre ed esenti da difetti.
Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a sensi di Polizza.

L'assicurazione non copre i danni:

a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo, emanazione di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'**Assicurato** provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'**Assicurato**.

La presente estensione di garanzia è prestata a **primo rischio assoluto**.

Fenomeno Elettrico

L'**Assicuratore** risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeno elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ad eccezione dei danni alle apparecchiature elettroniche.
La presente estensione di garanzia è prestata a **primo rischio assoluto**.

Merci in Refrigerazione

L'**Assicuratore** indennizza i danni subiti dalle **merci** in refrigerazione a causa di:

a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso e ad altri eventi non espressamente esclusi.

La garanzia opera a condizione che la sorveglianza dell'impianto consenta di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore.
L'**Assicurato** sarà sempre tenuto, in caso di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore, a dare immediato avviso all'**Assicuratore** con il mezzo più rapido disponibile.
La presente garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di quanto indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

Colaggio Acqua da Impianti Automatici di Estinzione

L'**Assicuratore** indennizza i danni materiali e diretti causati alle **cose assicurate** da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni. Sono comunque esclusi:

- i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- i danni causati dal gelo;
- le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Dispersione di Liquidi

L'**Assicuratore** indennizza i danni di dispersione del liquido contenuto in serbatoi, causati unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori. Sono comunque esclusi:

- i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Perdita delle Pigioni

Se il **fabbricato** è colpito da **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione, la l'**Assicuratore** rifonderà all'**Assicurato** anche quella parte di pigione che lo stesso non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di 1 anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'**Assicurato** proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Si convenuto che se al momento del **sinistro** la **somma assicurata** risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto applicando la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Fabbricati Aperti ai Lati

Sono compresi i danni causati da eventi atmosferici ai **fabbricati** aperti da uno o più lati ed al loro contenuto fino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

Decentramento Enti

Si prende e si dà atto che parte degli enti assicurati alle partite **macchinari e attrezzature**, **arredamento**, **apparecchiature elettroniche** e **merci**, di proprietà dell'**Assicurato**, possono trovarsi e si intendono assicurati, nell'ambito della Repubblica Italiana, presso Terzi e/o fiere e/o mostre, purché all'interno di locali costruiti e coperti in materiali incombustibili. La presente garanzia non opera in relazione ai seguenti eventi: **terremoto**, **inondazioni**, **alluvioni**, allagamento, furto, rapina, estorsione.

Modifiche negli Stabilimenti

L'**Assicurato** potrà, all'interno dei **siti assicurati**, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a **fabbricati** e **macchinari e attrezzature**, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.
L'**Assicurato** non sarà tenuto a comunicare all'**Assicuratore** tali attività, purché le modifiche apportate:

- non modifichino l'**attività dell'Assicurato**;
- non comportino un aggravamento di rischio ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di Polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera sia a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle **somme assicurate** da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione all'Assicuratore dell'aggiornamento delle **somme assicurate** ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 6) "Assicurazione Parziale" della Sezione "Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri".

Impianti ed Apparecchi ad Impiego Mobile

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che:

a) per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

b) tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
c) il loro trasporto sia necessario e in connessione all'espletamento dell'**attività dell'Assicurato**.

Sono comunque esclusi i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

In relazione alla garanzia "Furto e/o Rapina e/o Estorsione" (qualora aggiunta con appendice alla presente Polizza), i danni da furto sono coperti, nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Effetti Personali Dipendenti

La presente Polizza è estesa a coprire gli effetti personali e il vestiario di qualsiasi dei funzionari ed impiegati dell'**Assicurato** per i quali l'**Assicurato** possa decidere di assumere responsabilità mentre si trovano nei **fabbricati**, ma il **sinistro** all'occorrenza sarà concordato e pagato all'**Assicurato**.

Maggiori Spese

L'**Assicuratore**, in caso di **sinistro** indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'**attività dell'Assicurato**, indennizza le spese straordinarie, documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il **sinistro**.

L'**Assicuratore** non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 6) "Assicurazione Parziale" della Sezione "Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri".

Guasti Accidentali ad Apparecchiature Elettroniche

L'**Assicuratore** si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali ad **apparecchiature elettroniche**, anche se di proprietà di Terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

1. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle **cose assicurate**;
2. verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del **sito assicurato**;
3. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle **cose assicurate**;
4. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
5. attribuibili a difetti noti al **Contraente** o all'**Assicurato** all'atto della stipula della Polizza (o, se successiva, dell'attivazione della presente Sezione), indipendentemente dal fatto che l'**Assicuratore** ne fosse a conoscenza;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

6. ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle **cose assicurate**;
7. meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici della **cosa assicurata** (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
   - controlli di funzionalità;
   - manutenzione preventiva;
   - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
   - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concordo di cause esterne;
   - i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte delle **cose assicurate** sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
8. derivanti da errata progettazione.

Oneri di Ricostruzione

Nel capitale assicurato alla partita "Fabbricati" si intendono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'**Assicurato** e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei **fabbricati** assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Ricorso Terzi

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di Terzi da **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione.
Ai soli fini della presente garanzia il **sinistro** si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'**Assicurato**.
Fatto salvo quanto sopra, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'**Assicurato** ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati Terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del **Contraente** o dell'**Assicurato**, qualsiasi altro parente e/o affine se con loro conviventi;
- quando il **Contraente** o l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'**Assicurato**, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'**Assicurato** deve immediatamente informare l'**Assicuratore** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

l'**Assicuratore** avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**.
L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'**Assicuratore**.
In merito alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Enti All'Aperto

I **macchinari**, con esclusione dei macchinari all'aperto fissi per destinazione, le **attrezzature** e le **merci** si intendono assicurate anche all'aperto nell'ambito del **sito assicurato** esclusivamente durante le operazioni di carico e scarico.
Tale estensione non è operante agli effetti della garanzie "Eventi Atmosferici" (ai sensi di quanto indicato al punto 3 dell'art. 5) che segue) e "Furto/Rapina/Estorsione" (qualora aggiunta con Appendice alla presente Polizza), anche se operanti.

Opere di Miglioria

Qualora in dipendenza di un **sinistro** indennizzabile ai termini di polizza l'**Assicurato** procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'**Assicurato** si terrà conto anche di tale circostanza.
L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'**Assicurato** se avesse ripristinato la preesistente situazione.
Qualora l'**Assicurato** abbia sostenuto maggiori spese per migliorie imposte da norme e/o regolamenti emanate da pubbliche autorità, il maggior indennizzo a questo titolo potrà essere liquidato entro il limite previsto dalla presente Polizza.

Nuove Acquisizioni

L'**Assicuratore** si impegna a ritenere assicurati i nuovi insediamenti, di proprietà e/o in locazione, dell'**Assicurato**, entro il limite indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, che durante il **periodo assicurativo** verranno dallo stesso acquisite direttamente e/o mediante la costituzione di nuove società, purché vengano rispettato tutte le seguenti condizioni:

- l'attività svolta nei nuovi insediamenti rientri nell'ambito dell'**attività dell'Assicurato**;
- l'**Assicurato** provveda alla comunicazione all'**Assicuratore** di tali nuovi insediamenti entro 90 giorni dalla data di acquisizione e/o apertura;
- l'**Assicurato** provveda al pagamento del supplemento del premio concordato con l'**Assicuratore**.

Si precisa inoltre che qualora siano in vigore altre coperture assicurative a copertura di tali nuovi insediamenti, la copertura prestata dalla presente Polizza opererà in secondo rischio e/o in differenza di condizioni.
La presente estensione non opera in relazione ai seguenti eventi: **terremoto**, **alluvione**, **inondazione**, allagamento e **terrorismo**.

Spese di Ammortamento e Perdita di Valuta

Fermo restando che in nessun caso l'**Assicuratore** sarà tenuto a corrispondere indennizzo superiore ai limiti previsti dal punto 1) dell'art. 5) che segue, relativamente ad effetti, titoli, assegni l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'**Assicurato** per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento etc di tali effetti, titoli, assegni sottratti e/o danneggiati e/o distrutti.
Limitatamente a quegli effetti, titoli, assegni che, se non sottratti, danneggiati o distrutti, sarebbero stati negoziabili, la garanzia è prestata anche per eventuali mancati interessi da calcolare a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata possibile la negoziazione e fino al giorno in cui l'ammortamento è diventato effettivo a tutti gli effetti, ma per un periodo non superiore a 3 mesi e al tasso di interesse bancario creditore che sarebbe stato riconosciuto all'**Assicurato**, calcolato quale media tra i tassi attivi di interesse praticati all'**Assicurato**, nel periodo considerato, dalle varie aziende di credito di cui l'**Assicurato** stesso si serve abitualmente.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

L'eventuale cessazione della **Polizza** non interrompe il suddetto periodo di indennizzo per quei **sinistri** che siano occorsi prima della cessazione della **Polizza** medesima.
L'estensione ai "mancati interessi" è prestata mediante un sovrappremio già incluso nei tassi esposti.
Si precisa che per effetti, titoli, assegni ecc. per i quali non sia ammessa la procedura di ammortamento, il periodo di indennizzo (fermo il limite di 3 mesi) si intende fino al giorno in cui in sostituzione del titolo sottratto, sia possibile l'emissione di altro titolo e/o l'attuazione di altra forma di pagamento.

ART. 3) ESTENSIONI DI GARANZIA FACOLTATIVE

Le seguenti garanzie sono operanti solo se contrassegnate come tali nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, nonché vengono prestate nell'ambito della **somma assicurata**, fino alla concorrenza dell'eventuale specifico **limite di indennizzo** indicato qui di seguito o nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle esclusioni qui di seguito eventualmente indicate per ogni specifica garanzia, anche le esclusioni generali di cui all'art. 4) che segue.

Terremoto

L'**Assicuratore** si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle **cose assicurate** per effetto di **terremoto**.
Le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un **sinistro** indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo **sinistro**" purché avvenuti nel **periodo assicurativo**.

Inondazioni, Alluvioni

L'**Assicuratore** si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle **cose assicurate** per effetto di **inondazioni** o **alluvioni**. L'**Assicuratore** non risponde comunque dei danni:

- a enti mobili all'aperto;
- alle **merci** la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un **sinistro** indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati un singolo sinistro purché avvenuti nel **periodo assicurativo**.

Guasti alle Macchine

L'**Assicuratore** indennizza i guasti accidentali meccanici, propri di **macchinari e attrezzature**, anche se di proprietà di Terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.
Sono esclusi i danni:

a) causati da difetti di cui il **Contraente** e l'**Assicurato** o il predisposto all'esercizio del macchinario e delle attrezzature erano a conoscenza al momento della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Assicuratore ne fosse a conoscenza;
b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e attrezzature e a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
d) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario e delle attrezzature;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

e) verificatesi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dei **siti assicurati**;
f) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle **cose assicurate** e che non siano connessi con danni indennizzabili.

In caso di danno che coinvolga consequenzialmente la presente garanzia e la garanzia "Fenomeno Elettrico", l'indennizzo verrà corrisposto sino al limite di indennizzo più elevato previsto dalle due predette garanzie e ferma l'applicazione della franchigia o dello scoperto più elevato previsti.
In caso di contemporanea applicabilità di più scoperti per lo stesso **sinistro**, si conviene che non verrà complessivamente applicata detrazione superiore al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto, in caso di concomitanza di più minimi, si applicherà il più alto degli stessi. Se risultassero invece operanti uno o più scoperti in concomitanza di una franchigia, fermo il limite del 30%, la stessa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4) ESCLUSIONI: COSA NON È ASSICURATO

L'assicurazione non copre:

1) **fabbricati** interamente inoccupati;
2) beni all'aperto non fissi per loro natura e destinazione, tranne **macchinari e attrezzature** (non fisse per loro natura e destinazione) e **merci** nell'ambito del **sito assicurato** durante carico e scarico;
3) terreni, boschi, alberi (salvo quanto espressamente coperto ai sensi della garanzia "Piante Arboree" dell'art. 2 che precede), arbusti, prati, vegetazione, coltivazioni, suolo, i costi di condizionamento o modifica del suolo, acqua (eccetto l'acqua immagazzinata in serbatoi, tubi di distribuzione o altre apparecchiature di processo) scavi;
4) animali in genere;
5) aeromobili, velivoli spaziali, satelliti, natanti in genere, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all' art. 354 del D. Lsg. 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica;
6) mezzi di trasporto su rotaie;
7) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento;
8) pozzi e caverne e quanto in essi contenuto, gallerie, miniere, ponti, carreggiate stradali, strade ferrate, vialetti e altre superfici pavimentate, linee di trasmissione e di distribuzione, impianti e piattaforme in genere, bacini e specchi d'acqua artificiali e non, dighe e condotte, banchine, pontili, banchine, moli e piattaforme in genere, strade, marciapiedi e altre superfici pavimentate;
9) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, pellicce, gioielli, perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi, qualora gli enti precedentemente descritti abbiano valore unitario maggiore di Euro 10.000. L'**Assicuratore** in ogni caso indennizzerà relativamente a tali beni un massimo complessivo di Euro 50.000 per uno o più **sinistri** che si verifichino nello stesso **periodo assicurativo**. Si intendono in ogni caso escluse cose aventi valore artistico o affettivo;
10) tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
11) cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre assicurazioni;
12) sistemi operativi, programmi e software in genere;
13) linee aeree di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area del **sito assicurato**;
14) amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto.

<u>Danni Esclusi:</u>

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

A) verificatisi in occasione di:
   1) atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

2) qualsiasi provvedimento di un Governo o di un'Autorità anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione;
3) esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4) **mareggiate**, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, **subsidenza**, frane, **valanghe e slavine**, **bradisismo**, **eruzioni vulcaniche**, **maremoto**, **tsunami**;
5) **terremoto**, **inondazioni** o **alluvioni** (salvo quanto espressamente coperto ai sensi delle garanzie "Terremoto" e "Inondazioni e Alluvioni" di cui all'art. 3) che precede, qualora operanti);
6) verificatisi in occasione di epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da **malattie trasmissibili**;
7) un **danno cyber**, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso,

salvo che l'**Assicurato** provi che il **sinistro** non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

B) causati da o dovuti a:
1) dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato** o dei loro soci a responsabilità illimitata o amministratori;
2) siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, erosione, ruggine, a meno che tali danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla presente Sezione, deterioramento, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle **cose assicurate**;
3) infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di cose riscontrate nel corso di inventari, furto, rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi;
4) perdite di mercato, danni indiretti, penali, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle **cose assicurate**;
5) trasporto e/o trasferimento delle **cose assicurate** al di fuori del **sito assicurato**;
6) contaminazione (ad eccezione dei danni provocati da evento non altrimenti escluso, quando quest'ultimo abbia colpito e danneggiato le **cose assicurate**, e delle risultanti spese di decontaminazione); inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle **cose assicurate**, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa;
7) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
8) guasti meccanici e guasti elettrici in genere (salvo quanto espressamente coperto ai sensi delle garanzie "Fenomeno Elettrico", "Guasti alle Macchine" e "Guasti Accidentali ad Apparecchiature Elettroniche" di cui all'art. 2) che precede), deperimento, esaurimento, usura o logorio di qualsiasi parte della **cosa assicurata**, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista;
9) vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto;
10) lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un **sinistro**, indennizzabile a termini della presente Sezione, che abbia colpito le **cose assicurate**;
11) assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un **sinistro**, indennizzabile a termini della presente Sezione, che abbia colpito le **cose assicurate**;
12) materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
13) interruzione di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le **merci** in lavorazione;
14) eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle **cose assicurate**;
15) mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

che questi eventi non siano diretta conseguenza di un **sinistro**, indennizzabile a termini della presente Sezione, che abbia colpito le **cose assicurate**;

16) **malattie trasmissibili** o timore o minaccia (reale o percepita) di **malattie trasmissibili**. Sono parimenti esclusi i costi per operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione, smaltimento, monitoraggio o test in relazione a **malattie trasmissibili** o a **cose assicurate** colpite o che potrebbero essere colpite da una **malattia trasmissibile**;
17) multe, sanzioni;
18) amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto, compresi:
    - attività di bonifica di qualunque tipo, compresi anche la rimozione o modifica di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto da un edificio o una struttura di qualunque tipo, indipendentemente dal fatto che siano danneggiati o meno, dal motivo per cui tale rimozione o modifica sia effettuata e dal fatto che sia volontaria o richiesta da un'autorità amministrativa;
    - attività di demolizione o maggiori costi di ricostruzione di un bene, riparazione di un bene, rimozione di macerie o perdita d'uso di un bene causati, derivanti o intrapresi in osservanza di una legge, norma, regolamento od ordinanza che in qualunque modo regoli l'amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
    - errori nella progettazione, fabbricazione o installazione di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
19) perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualunque **dato**, compreso qualunque importo riguardante il valore di tale **dato**, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto quanto sopra descritto. La presente esclusione non opera con riferimento ai costi di riparazione o sostituzione di un supporto di elaborazione dati, di proprietà o in possesso dell'**Assicurato**, che abbia subito un danno materiale e diretto indennizzabile, nonché ai costi per copiare i **dati** da back-up o da originali di una generazione precedente, ad eccezione di quanto qui di seguito elencato, che rimangono pertanto non indennizzabili:
    - i costi di ricerca o di progettazione;
    - i costi per ricreare, raccogliere o assemblare i **dati**;
    - il valore dei **dati**, anche nel caso in cui i **dati** non possano essere ricreati, raccolti o assemblati.

    Si precisa che nel caso in cui tale supporto non venga riparato, sostituito o ripristinato, la base per la valutazione del danno sarà il costo del supporto di elaborazione dati vuoto.

Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente Sezione, l'**Assicuratore** sarà obbligato solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 5) ULTERIORI DELIMITAZIONI DI GARANZIA

L'**Assicuratore** indennizza altresì:

a) le spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione di modelli e/o stampi, che risultino danneggiati a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione nella forma a **primo rischio assoluto** sino alla concorrenza dell'importo specificato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie". L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal **sinistro**;

b) le spese necessarie per la riparazione o la ricostituzione degli archivi, documenti, disegni, mantenuti in forma cartacea e/o informatica, che risultino danneggiati a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione nella forma a **primo rischio assoluto** fino alla concorrenza dell'importo specificato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie". L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal **sinistro**;

c) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residuati del **sinistro**, pagabile a termini della presente Sezione, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile. Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del **sinistro** rientranti nella categoria di rifiuti tossici e pericolosi (compresi quelli radioattivi), per i quali la normativa ambientale vigente e applicabile prevede specifici obblighi di demolizione, sgombero, trattamento e/o trasposto. Tali spese sono coperte sino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza , fermo quanto disposto al punto d) che segue e quanto previsto dall'art. 8) "Limite Massimo dell'Indennizzo". Sono inoltre coperte le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'**Assicurato**, resesi necessarie in seguito ad un **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza ;

d) i danni materiali e diretti subiti da amianto e prodotti o materiali contenenti amianto qualora tale amianto e prodotti o materiali contenenti siano fisicamente incorporati nel **fabbricato**, compresi i costi necessari per rimuovere o bonificare l'amianto e i prodotti o materiali contenenti amianto che siano stati danneggiati, purché tale danno verificatosi durante il **periodo assicurativo** sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno dei seguenti eventi: incendio, fulmine, esplosione, tempesta, grandine, fumo, caduta di aeromobili o urto con veicoli, sommosse o tumulti popolari, atti vandalici. Tali danni e costi sono coperti sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. Si precisa che l'indennizzo viene prestato esclusivamente per la parte di amianto che subisce il danno materiale e diretto.

Relativamente a:

1) denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata nella forma a **primo rischio assoluto** sino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza per uno o più **sinistri** che avvengano nello stesso **periodo assicurativo**. Qualora la Polizza preveda e sia operante la garanzia "Furto, Rapina, Estorsione", per tale garanzia relativamente ai predetti enti opererà il limite eventualmente specificatamente previsto;

2) i danni causati ai **fabbricati** da sovraccarico di neve, l'assicurazione è valida solamente se le loro caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione. Per le cose in essi contenute la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve;

3) i danni causati da "Eventi Atmosferici", intendendosi per tali i danni materiali e diretti causati alle **cose assicurate** da:
   - grandine, vento e quanto da esso trasportato;
   - bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra,

   sono escluse le **merci** all'aperto, i **fabbricati** aperti da uno o più lati (tranne quanto espressamente coperto dalla garanzia "Fabbricati Aperti ai Lati" di cui all'art. 3 che precede) o incompleti nelle coperture, i macchinari e gli impianti all'aperto non fissi per destinazione, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un **sinistro** indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati un singolo sinistro purché avvenuti nel **periodo assicurativo**;

4) i danni materiali e diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di **terrorismo** o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, l'**Assicuratore** non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre, nonché dei danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi.
   Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a **terrorismo**, sono in ogni caso esclusi:
   a) la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di **terrorismo** o atti ad esso relativi;
   b) i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'**Assicurato**;
   c) i danni da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità;
   d) i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;
   e) danni cagionati alle cose di Terzi;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

f) perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da contaminazione di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche o biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche,

anche qualora una o più delle sopraindicate garanzie siano prestate nella presente Sezione o nella Sezione "Incendio All Risks Danni Indiretti". Si precisa che per **sinistro** derivante da **terrorismo** si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini della presente Sezione;

5) i danni materiali e diretti subiti dalle **cose assicurate** in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei **fabbricati** e/o dell'**attività dell'Assicurato**, l'**Assicuratore** risponde dei danni purché l'attività svolta in tali **fabbricati** non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al **sinistro**;
6) i danni materiali e diretti subiti dalle **cose assicurate** per effetto di allagamenti in genere, l'**Assicuratore** non risponde dei danni:
   - a enti mobili all'aperto;
   - alle **merci** la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

   Gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un **sinistro** indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati un singolo **sinistro** purché avvenuti nel **periodo assicurativo**.
7) **fabbricati** interamente inoccupati: qualora durante il **periodo assicurativo** un **fabbricato** diventasse interamente inoccupato, fermo l'obbligo di comunicazione da parte dell'**Assicurato** ai sensi dell'art. 5) "Aggravamento del Rischio" della Sezione "Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione", il **fabbricato** si intenderà automaticamente escluso dalla copertura a partire dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data in cui lo stesso risulterà interamente inoccupato.

ART. 6) VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante esclusivamente per i danni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 7) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

L'**Assicuratore** ha sempre il diritto di visitare i **siti assicurati** e ispezionare le **cose assicurate** e l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni richieste.

ART. 8) LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'**Assicuratore** potrà essere tenuto a pagare somma maggiore delle **somme assicurate**.

ART. 9) FRANCHIGIE E SCOPERTI APPLICABILI AL DANNO INDENNIZZABILE

L'assicurazione viene prestata con l'applicazione delle **franchigie** (o **scoperti**) specificamente indicati nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Tali importi rimarranno a carico dell'**Assicurato**. L'**Assicuratore** sarà responsabile solo per la parte di danni o spese coperti, derivanti da un **sinistro** indennizzabile, che supera la **franchigia** (o lo **scoperto)** applicabile.

La **franchigia** (o lo **scoperto**) si applica separatamente a ogni garanzia e a ogni **periodo assicurativo**, indipendentemente dal fatto che tale periodo sia superiore o inferiore a 12 mesi o che l'assicurazione cessi prima della sua scadenza.

Qualora l'**Assicuratore** corrisponda importi che risultino essere sotto la **franchigia** (o lo **scoperto**) applicabile, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi all'**Assicuratore** entro 60 giorni dalla sua richiesta scritta.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

SEZIONE II: INCENDIO ALL RISKS DANNI INDIRETTI

La seguente Sezione è da intendersi operante solo se indicata come tale nella Scheda di Polizza.

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: COSA È ASSICURATO

L'**Assicuratore** si obbliga ad indennizzare, durante il periodo di validità e alle condizioni tutte della presente Polizza nonché nei limiti della **somma assicurata** per ciascuna partita,

a) la perdita del **margine di contribuzione** dovuta alla riduzione dei **ricavi di vendita** e delle rimanenze; e
b) le spese supplementari documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione di **ricavi di vendita**,

a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini della Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti", ad eccezione dei danni conseguenti a furto, rapina, estorsione delle **cose assicurate**, che devono intendersi sempre esclusi.

Art. 2) ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Le seguenti garanzie vengono prestate nell'ambito della **somma assicurata**, fino alla concorrenza dell'eventuale specifico **limite di indennizzo** indicato qui di seguito o nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle esclusioni qui di seguito eventualmente indicate per ogni specifica garanzia, anche le esclusioni generali di cui all'art. 3) che segue.

Onorari Periti, Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di Revisione	In caso di **sinistro** indennizzabile a termine della presente Sezione, l'**Assicuratore** risarcisce le spese e/o gli onorari di competenza dei professionisti sopraccitati, che l'**Assicurato** avrà scelto e nominato conformemente al disposto della Polizza.
Deprezzamento di Merci Indenni	L'assicurazione prestata con la presente Sezione è estesa alle seguenti perdite sostenute durante il **periodo di indennizzo**: a) relativamente alle **merci** indenni (escluse cioè le **merci** distrutte o danneggiate da uno dei rischi assicurati ai sensi della Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti") che l'**Assicurato** non è in grado di immettere nel normale corso dell'attività in conseguenza di **sinistro** indennizzabile sulla garanzia di riferimento: – il prezzo di costo di dette **merci** se non è possibile effettuarne la vendita; – la differenza fra il prezzo di costo di dette **merci** e l'effettivo ricavo ottenuto, se dopo il **sinistro** è possibile effettuarne la vendita a valore di recupero; b) le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e/o contenere le suddette perdite, ma non eccedenti la somma che sarebbe stata altrimenti risarcibile sotto il precedente paragrafo se tali spese supplementari non fossero state effettuate, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese (come trasporto ed imballaggio) normalmente sostenute dall'**Assicurato** per la consegna delle **merci** da o ai **siti assicurati**, ma evitate in conseguenza del **sinistro**.
Riserve di Magazzino	Se al verificarsi di un **sinistro** indennizzabile ai sensi della presente Sezione, per contenere la riduzione dei **ricavi di vendita** l'**Assicurato** ricorrerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata, nei limiti del **periodo di indennizzo** previsto, prevedendo: a) il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte di magazzino al giorno di **sinistro**; b) l'eventuale perdita dei **ricavi di vendita**, causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte a magazzino.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Garanzia Fornitori o Clienti	Qualora uno degli stabilimenti dei fornitori o clienti dell'**Assicurato** sia colpito da un **sinistro** causato da incendio, scoppio ed esplosione non causata da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, e tale **sinistro** causi un'interruzione di attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle **cose assicurate** ai sensi della Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" e le eventuali perdite che potranno derivare all'**Assicurato** per interruzione o intralcio dell'**attività dell'Assicurato** saranno indennizzate ai sensi delle condizioni previste dalla presente Sezione.
Impedimento di Accesso	L'**Assicuratore** indennizza la perdita effettiva derivante dall'interruzione o sospensione dell'**attività dell'Assicurato** dovuta all'impossibilità parziale o totale di accedere al **sito assicurato** in conseguenza del divieto di accesso emesso da un'Autorità competente in seguito al verificarsi di danni materiali e diretti subìti da cose non assicurate con la Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti", né detenute a qualunque titolo dall'**Assicurato**, che si trovino in un raggio di 1 km dal **sito assicurato**, qualora tali danni siano causati da uno dei seguenti eventi: - incendio, - fulmine, - scoppio od esplosione non causata da ordigni esplosivi, o - caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, caduta meteoriti, bang sonico, e rientrino tra i danni indennizzabili ai sensi della Sezione I. La presente garanzia viene prestata entro la somma massima indicata nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, fino a un **periodo di indennizzo** massimo di 3 mesi.
Interruzione di Pubblico Servizio	Se qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblico servizio (energia, acqua, gas) utilizzato dall'**Assicurato** per lo svolgimento dell'**attività dell'Assicurato** e situato entro 1 km dal **sito assicurato**, sia colpito da un evento indennizzabile a termini della Sezione "Incendio All Risks Danni Diretti", che causi interruzione o riduzione della fornitura stessa, il relativo danno viene convenzionalmente considerato come danno alle **cose assicurate** e le eventuali perdite che potranno derivare all'**Assicurato** per interruzione o intralcio della propria attività saranno indennizzate ai sensi della presente Sezione. In nessun caso l'**Assicuratore** indennizzerà per uno o più **sinistri** che avvengano nel **periodo assicurativo** un importo superiore a quanto nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.
Interdipendenza	Qualora esista una interdipendenza di lavorazione tra i **siti assicurati**, in quanto necessaria al raggiungimento del **volume di affari** assicurato, resta convenuto che in caso di danno indennizzabile a termini della Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" che colpisca uno dei **siti assicurati**, la garanzia prestata con la presente Sezione viene estesa a coprire la perdita derivante da interruzione od intralcio, totale o parziale, riportata per flesso dall'attività svolta in uno o più dei restanti **siti assicurati** non coinvolti dal danno.
Prolungamento del Periodo di Inattività	L'**Assicuratore** indennizza le perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle **cose assicurate** distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.
Reparti di Ricerca e Sviluppo	In caso di danno indennizzabile a termini della Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" che provochi un'interruzione dell'attività di ricerca, sviluppo e test le quali di per se stesse

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

non avrebbero generato profitto lordo durante il **periodo di indennizzo**, la presente Sezione coprirà l'effettiva perdita sostenuta per il proseguimento di spese fisse incluse le paghe direttamente attribuibili alle suddette attività di ricerca, sviluppo e test.

Interruzione da parte delle Autorità Civili

L'**Assicuratore** indennizza la perdita effettiva che derivi direttamente all'**Assicurato** da un'interruzione dell'**attività dell'Assicurato** quando, come conseguenza diretta di danneggiamento o distruzione delle **cose assicurate** o di beni adiacenti al **sito assicurato** causati da un evento compreso tra i rischi assicurati con la Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti", l'accesso al **sito assicurato** sia precluso per ordine della Pubblica Autorità e ciò sempreché le garanzie prestate con tale Sezione siano operanti al momento del **sinistro**.

Art. 3) ESCLUSIONI: COSA NON È ASSICURATO

Sono sempre esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità (salvo quanto espressamente coperto dalla garanzia "Interruzione da parte delle Autorità Civili" di cui all'art. 2 che precede);
2) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o ad altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali (salvo quanto espressamente coperto dalla garanzia "Prolungamento del Periodo di Inattività" di cui all'art. 2 che precede), stati di guerra.

Art. 4) VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante esclusivamente per i danni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 5) LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'**Assicuratore** potrà essere tenuto a pagare somma maggiore delle **somme assicurate**.

ART. 6) CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata alla condizione, essenziale per la sua efficacia che, i bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari formino parte integrante della Polizza o in ogni caso che gli stessi vengano prodotti in caso di **sinistro**. Per le società di capitale s'intendono i bilanci depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, mentre per le società di persone sono quelli contenuti nel libro sociale vidimato annualmente dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

ART. 7) MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA DA ASSICURARE – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, l'**Assicurato** dovrà comunicare all'**Assicuratore** il **margine di contribuzione** e il risultato operativo (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso. Al ricevimento di tali dati l'**Assicuratore**, a condizione di non rilevare una perdita d'esercizio per la seconda volta consecutiva, emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

a. la nuova **somma assicurata** (pari al nuovo **margine di contribuzione**);
b. l'eventuale premio di conguaglio per **periodo assicurativo** cui si riferisce il bilancio approvato (secondo le disposizioni di cui all'art. 8) "Limite dell'Indennizzo – Clausola di Aggiustamento" che segue) nonché per il **periodo assicurativo** in corso;
c. l'ammontare del premio anticipato per il **periodo assicurativo** futuro (sulla base della nuova **somma assicurata**).

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Qualora il **Contraente** non corrisponda il premio di conguaglio dovuto entro 30 giorni dalla data di emissione dell'appendice, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento.
Anche in caso di cessazione, anticipata risoluzione o recesso dal contratto, resta fermo l'obbligo di corresponsione del premio di conguaglio (positivo o negativo) di cui al punto b), relativamente al **periodo assicurativo** cui si riferisce il bilancio.
Qualora il **Contraente** non comunichi il nuovo margine di contribuzione, l'**Assicuratore** può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione prevista dalla presente Sezione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, l'**Assicuratore** rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8) LIMITE DELL'INDENNIZZO – CLAUSOLA DI AGGIUSTAMENTO

In previsione delle variazioni che il **margine di contribuzione** potrebbe subire rispetto a quanto assicurato, l'**Assicuratore** si obbliga a ritenere garantito, per tutta la durata del contratto, un aumento della **somma assicurata**, indicata nella tabella "Siti Assicurati, Somme Assicurate, Conteggio del Premio" riportata dopo la Scheda di Polizza, pari al 20% delle somme stesse.
L'**Assicurato** si impegna a comunicare all'**Assicuratore** la nuova **somma assicurata** nei termini di cui all'art. 7) "Modalità di Aggiornamento della Somma da Assicurare – Obblighi di comunicazione" che precede.
Per le variazioni in riduzione l'**Assicuratore** rimborserà all'**Assicurato** il premio netto relativo alle variazioni stesse con il limite del 20% del premio netto pagato in via anticipata per il **periodo assicurativo** considerato, a cui verranno aggiunti gli eventuali accessori di Polizza.
Per le variazioni in aumento l'**Assicurato** pagherà all'**Assicuratore** il premio netto relativo alle variazioni stesse calcolato al tasso di premio esposto nella Scheda di Polizza, a cui verranno aggiunti gli eventuali accessori di Polizza e l'imposta vigente al momento del pagamento, con il limite del 20% del premio pagato in via anticipata per il **periodo assicurativo** considerato.
L'**Assicuratore**, in caso di **sinistro**, non pagherà somma superiore al minore dei seguenti importi:

- la **somma assicurata** indicata nella tabella "Siti Assicurati, Somme Assicurate, Conteggio del Premio" riportata dopo la Scheda di Polizza aumentata del 20%;
- quanto ottenibile come prodotto dell'importo dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza per il rapporto tra la **somma assicurata** e il **margine di contribuzione** relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno 30 giorni prima del **sinistro**.

ART. 9) FRANCHIGIE E SCOPERTI APPLICABILI AL DANNO INDENNIZZABILE

L'assicurazione viene prestata con l'applicazione delle **franchigie** (o **scoperti**) specificamente indicate nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Tali importi rimarranno a carico dell'**Assicurato**. L'**Assicuratore** sarà responsabile solo per la parte di danni o spese coperti, derivanti da un **sinistro** indennizzabile, che supera la **franchigia** (o lo **scoperto**) applicabile.

La **franchigia** (o lo **scoperto**) si applica separatamente a ogni garanzia e a ogni **periodo assicurativo**, indipendentemente dal fatto che tale periodo sia superiore o inferiore a 12 mesi o che l'assicurazione cessi prima della sua scadenza.

Qualora l'**Assicuratore** corrisponda importi che risultino essere sotto la **franchigia** (o lo **scoperto**) applicabile, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi all'**Assicuratore** entro 60 giorni dalla sua richiesta scritta.

ART. 10) ECCEZIONE ALLA NON INDENNIZZABILITÀ DEL DANNO

Qualora l'assicurazione prestata con la Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" preveda l'applicazione di **franchigie** o **scoperti** e pertanto fossero esclusi i danni di importo non superiore a un determinato ammontare, e per questo solo motivo il **sinistro** che avesse colpito tale Sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dall'art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione: Cosa è Assicurato" della presente Sezione, che subordina l'indennizzabilità del danno indiretto all'indennizzabilità del danno diretto.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

ART. 11) CESSAZIONE AUTOMATICA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione prestata dalla presente Sezione cessa automaticamente alla data in cui si verifichi una delle seguenti condizioni che colpiscano l'**Assicurato**:

a) fallimento o ammissione alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda;
d) chiusura in perdita di due esercizi consecutivi.

Nel caso di cui alla lettera d), l'assicurazione cessa automaticamente dalla data di approvazione del secondo bilancio d'esercizio.

In tutti i casi, il premio del **periodo assicurativo** in corso è dovuto per intero all'**Assicuratore**.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

NORME APPLICABILI ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 1) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'**Assicurato** dovrà dare avviso scritto del **sinistro** all'**Assicuratore** e all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, nonché:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire l'entità del danno, adottando tutti i mezzi ragionevolmente a sua disposizione, e relativamente alla garanzia "Danni Indiretti" eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente; le relative spese sono a carico dell'**Assicuratore** secondo quanto previsto dalla legge e ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile. L'**Assicuratore** ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- in caso d'incendio od atto doloso fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **sinistro**, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'**Assicuratore**;
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, la documentazione contabile di magazzino, la documentazione analitica del costo relativo ai vini danneggiati, sia pronti per essere venduti che in corso di lavorazione od invecchiamento, nonché qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dall'**Assicuratore** o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dall'**Assicuratore** o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- fornire a proprie spese all'**Assicuratore** entro 30 giorni dalla fine del **periodo di indennizzo** o entro quel termine posteriore che l'**Assicuratore** potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite relativi alla Sezione II "Incendio All Risks Danni Indiretti"

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ART. 2) VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dall'**Assicuratore**, o da persona da esso incaricata, con il **Contraente**, o la persona da esso designata; oppure
b) a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dall'**Assicuratore** e uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 3) MANDATO DEI PERITI E INCARICATI DELL'ASSICURATORE

I Periti e/o gli incaricati dell'**Assicuratore** devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il **Contraente** o l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 1) "Obblighi in caso di Sinistro" e 6) "Assicurazione Parziale" della presente Sezione, qualora risulti attivata la Sezione II "Incendio All Risks Danni Indiretti";
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che le **cose assicurate** avevano al momento del **sinistro** secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4) "Valore dei Beni Assicurati e Determinazione del Danno" che segue;
e) procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell'art. 2) "Valutazione del Danno" che precede, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'**attività dell'Assicurato** – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 4) VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO DIRETTO (SEZIONE I)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le **cose assicurate** (illese, danneggiate o distrutte) avevano al momento del **sinistro** è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1) per i **fabbricati** in base al "valore a nuovo": si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **fabbricato**, comprendendo tutti i costi e/o oneri che dovessero gravare al momento della ricostruzione, per disposizioni di Enti e/o Autorità Pubbliche ed escludendo soltanto il valore dell'area;
2) per **macchinari e attrezzature**, **arredamento**, **apparecchiature elettroniche**, in base al "valore a nuovo": si stima il costo di rimpiazzo delle **cose assicurate** con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
3) per le **merci**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del **sinistro** e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i **fabbricati**: applicando un deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per **macchinari e attrezzature**, **arredamento**, **apparecchiature elettroniche**: applicando un deprezzamento per qualità, tipo, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante alla spesa necessaria per rimpiazzare le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per le **merci**: deducendo dal valore delle **cose assicurate** il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per **fabbricati** e per **macchinari e attrezzature**, **arredamento**, **apparecchiature elettroniche**: determinando successivamente, e sempre in modo separato per ogni partita, il supplemento di indennizzo che, aggiunto ai precedenti valori, costituisce l'ammontare del danno calcolato in base al cosiddetto "valore a nuovo". Agli effetti di quanto previsto all'art. 6) "Assicurazione Parziale" che segue , il "supplemento di indennizzo" per ogni partita:

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- qualora la **somma assicurata** risulti superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- qualora la **somma assicurata** risulti inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del **sinistro** (per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo"), viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- qualora la **somma assicurata** risulti eguale o inferiore al valore al momento del **sinistro**, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del "supplemento di indennizzo" si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo delle **cose assicurate** sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite, o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità dell'**Assicurato**, a condizione che l'esborso dell'**Assicuratore** non venga aumentato a seguito di varianti di luogo e/o di modo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data del verbale di accertamento del danno o del verbale definitivo di perizia.

ART. 5) DETERMINAZIONE DEL DANNO INDIRETTO (SEZIONE II)

L'ammontare del danno si determina:

a) relativamente alla perdita del **margine di contribuzione**: calcolando la differenza tra il **margine di contribuzione** che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il **periodo di indennizzo**. Per la determinazione del **margine di contribuzione** che si sarebbe realizzato, i **ricavi di vendita** e le rimanenze saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del **sinistro** e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei **ricavi di vendita** che si sarebbe verificata a causa del **sinistro** durante il **periodo di indennizzo** se tali spese non fossero state effettuate.
Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del **margine di contribuzione** in tal modo evitata al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella **somma assicurata** che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del **sinistro** durante il **periodo di indennizzo**.

Se l'**attività dell'Assicurato** è divisa in settori distinti per i quali è possibile determinare i rispettivi **margini di contribuzione**, le disposizioni di cui punti a) e b) si applicheranno separatamente a ogni settore interessato dal **sinistro**, restando inteso che se la **somma assicurata** è inferiore all'importo dato dalla somma del **margine di contribuzione** di ogni settore dell'azienda (interessato o non dal **sinistro**), proporzionalmente aumentato qualora il massimo **periodo di indennizzo** superi i 12 mesi, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione del rapporto tra la **somma assicurata** e quest'ultimo importo. Ai fini di cui sopra l'**Assicurato** dichiara di poter fornire, in caso di **sinistro**, risultati economici distinti per ciascuna dei settori indicati in Polizza.

ART. 6) ASSICURAZIONE PARZIALE

a) In relazione alla Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti": se dalle stime fatte con le norme dell'art. 4) "Valore dei Beni Assicurati e Determinazione del Danno" che precede risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente e maggiorate del 10% eccedevano al momento del **sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'**Assicuratore** risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del **sinistro**.
In caso di **sinistro** indennizzabile che abbia colpito una o più partite soggette al disposto del paragrafo precedente, qualora l'ammontare del danno relativamente a dette partite, al lordo di eventuali **franchigie** e **scoperti**, risulti uguale o inferiore ad Euro 20.000, l'**Assicuratore** indennizza il danno senza applicazione del paragrafo precedente (applicazione della proporzionale).
Il disposto della presente lettera a) non si applica alle garanzie "Danni ai Cristalli", "Fenomeno Elettrico", "Spese Pubblicitarie", "Spese di Guardiania e Vigilanza", "Piante Arboree", "Rimpiazzo del Combustibile", "Perdita delle

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Pigioni" e "Danni Indiretti a Seguito di Incidente" riportate all'art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione: Cosa è Assicurato" della Sezione II "Incendio All Risks Danni Diretti".

b) In relazione alla Sezione II "Incendio All Risks Danni Indiretti": se al momento del **sinistro** la **somma assicurata** risulta inferiore al margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno 30 giorni prima del **sinistro**, proporzionalmente aumentato qualora il massimo **periodo di indennizzo** superi i 12 mesi, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

ART. 7) COMPENSAZIONE TRA PARTITE (SEZIONE I)

L'eccedenza tra **somma assicurata** e valori accertati che si riscontrassero al momento del **sinistro** su una o più partite viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente assicurate e che pagano un tasso uguale o inferiore e ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate. Questo trasferimento di eccedenza è ammesso solo fra partite che garantiscono enti di uno stesso **sito assicurato**.

ART. 8) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al **sinistro**, ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'**Assicurato** ove necessario, l'**Assicuratore** provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'art. 2742 Codice Civile.

Il **Contraente** può richiedere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza del "Certificato di Chiusura di Istruttoria" a condizione che presenti fideiussione bancaria a prima richiesta scritta e senza opporre eccezioni:

– per un importo pari all'indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
– per tutta la durata necessaria all'ottenimento del Certificato;
– da Istituto accettato dall'**Assicuratore**.

Qualora dal Certificato o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia, l'importo anticipato dall'**Assicuratore** dovrà essere restituito maggiorato degli interessi (prime rate) maturati alla data dell'avvenuta restituzione.

ART. 9) ANTICIPO INDENNIZZI

L'**Assicurato** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del **sinistro**, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **sinistro** stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000.

L'obbligazione dell'**Assicuratore**:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita all'**Assicuratore** dall'**Assicurato**, che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del **sinistro**, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000 qualunque sia l'ammontare stimato del **sinistro**.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

ART. 2) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnato il presente contratto di assicurazione oppure all'**Assicuratore**.
Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell'**Assicuratore** al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

ART. 3) ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di **sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** dovranno darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile), ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'**Assicuratore** è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 4) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni alla presente Polizza devono essere provate per iscritto.

ART. 5) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta all'**Assicuratore** di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'**Assicuratore** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

ART. 6) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, l'**Assicuratore** è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
In caso di diminuzione di valori assicurati, fermo quanto riportato al paragrafo precedente, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da tale paragrafo decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e l'**Assicuratore** rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

ART. 7) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni **sinistro** denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di indennizzo, sia l'**Assicuratore** che il **Contraente** hanno la facoltà di recedere dal presente contratto di assicurazione, dando all'altra parte un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
In caso di recesso esercitato dall'**Assicuratore**, lo stesso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

ART. 8) DURATA DELL'ASSICURAZIONE – TACITO RINNOVO

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del **periodo assicurativo** in corso, il presente contratto di assicurazione è rinnovato per un ulteriore **periodo assicurativo** di 12 mesi.

ART. 9) DIRITTO DI ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

L'**Assicuratore** ha sempre il diritto di visitare le **cose assicurate** e l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni richieste.

ART. 10) TITOLARITÀ DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza, non possono essere esercitati che dal **Contraente** e dall'**Assicuratore**. Spetta in particolare al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 11) SURROGAZIONE

L'**Assicuratore** che ha pagato l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili. L'**Assicurato** è responsabile verso l'**Assicuratore** del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (Art. 1916 Codice Civile).

ART. 12) CLAUSOLA BROKER – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

La gestione della presente Polizza viene affidata all'Intermediario riportato nella Scheda di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni verso l'**Assicuratore** inerenti al presente contratto di assicurazione saranno effettuati tempestivamente in forma scritta da parte dell'Intermediario per conto del **Contraente** o **Assicurato**; parimenti ogni comunicazione in forma scritta fatta dall'**Assicuratore** all'Intermediario si intenderà come fatta al **Contraente** o **Assicurato**. In ogni caso, in caso di contrasto tra le comunicazioni rese all'**Assicuratore** dall'Intermediario rispetto a quelle rese dal **Contraente** o **Assicurato**, prevarranno queste ultime.
Costituiscono eccezione a quanto sopra le comunicazioni di disdetta e di recesso di cui all'art. 8) e 9) che precedono della presente Sezione, che ciascuna delle Parti è tenuta a inviare direttamente all'altra Parte nei termini e con le modalità previste dalla presente Polizza, nonché la denuncia di **sinistro** ai sensi dell'art. 1) della Sezione "Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri", che dovrà essere inviata contestualmente sia all'Intermediario che all'**Assicuratore**.

ART. 13) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto di assicurazione sono a carico del **Contraente**.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

ART. 14) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non espressamente disciplinato.
Per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente, a scelta della parte attrice, il Foro di Milano o quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del **Contraente**.

ART. 15) NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI INTERNAZIONALI

L'**Assicuratore**, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà tenuto a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'**Assicuratore** a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli USA.
Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

ART. 16) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**Assicurato** o il **Contraente** che esagera dolosamente l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistono al momento del **sinistro**, od occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, o altera dolosamente le tracce e i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo contenente DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e ove previsto Modulo di Proposta. Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nelle Condizioni di Assicurazione precedentemente consegnate, il **Contraente** dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto lì disciplinato.

Il **Contraente**

_____

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 Codice Civile, il **Contraente** dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Definizioni:
Terrorismo (inversione dell'onere della prova)

Sezione I
Art. 4) Esclusioni: Cosa Non è Assicurato
Art. 5) Ulteriori Delimitazioni di Garanzia
Art. 6) Validità Territoriale dell'Assicurazione

Sezione II
Art. 3) Esclusioni: Cosa Non è Assicurato
Art. 6) Condizione di Efficacia dell'Assicurazione
Art. 7) Modalità di aggiornamento della Somma da Assicurare – Obblighi di Comunicazione
Art. 11) Cessazione Automatica dell'Assicurazione

Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri
Art. 1) Obblighi in Caso di Sinistro
Art. 2) Valutazione del Danno
Art. 8) Pagamento dell'Indennizzo (sospensione in caso di opposizione)

Norme Generali Che Regolano il Contratto di Assicurazione
Art. 3) Assicurazione Presso Diversi Assicuratori (esclusione responsabilità solidale)
Art. 7) Recesso in Caso di Sinistro
Art. 8) Durata dell'Assicurazione – Tacito Rinnovo
Art. 14) Legge Applicabile e Foro Competente
Art. 15) Non Operatività dell'Assicurazione in Caso di Applicazione di Sanzioni Internazionali

Il **Contraente**

_____

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal Contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre Società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti

Luogo e data

Il Contraente
(Timbro e firma)

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall'assicuratore.
Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.
Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.
Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia prestata dall'assicuratore diviene efficace.
Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.
Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.
Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell'assicuratore per ogni giorno d'inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.
Disdetta: la comunicazione che il contraente o l'assicuratore invia all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.
Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.
Inabilità temporanea: è l'incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.
Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.
Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.
Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.
Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.
Perito: è il libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARI S CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.
Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Set informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Sottolimite: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizz ata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARI S CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it